

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSI PAOLO MARIO, AMASIO, BO, MANENTI, BIANCANI,
NICOLETTO, BOLDRINI, MALFATTI FRANCESCO**

Presentata il 5 maggio 1965

Nuova disciplina della Concessione speciale « VIII »
per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, dei mutilati ed invalidi di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di regolare legislativamente le agevolazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra in virtù della concessione speciale VII di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1955, è dimostrata, tra l'altro, anche da alcune proposte di legge (tra cui quella n. 11 della Camera dei Deputati), oltre che dalle considerazioni morali e sociali che seguono.

In base alla vigente concessione VIII i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alla prima categoria di pensione con assegno di superinvalidità fruiscono di un numero illimitato di viaggi a tariffa ridotta soltanto se provvisti di pensione liquidata nella misura della tabella *C* (combattenti di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, mentre fruiscono di soli quattro viaggi di corsa semplice, per anno solare, a tariffa ridotta, se provvisti di pensione nella misura della tabella *D* (non combattenti).

Tale notevole differenza di trattamento vuole evidentemente tenere conto delle benemeritenze di guerra, ma poiché altrettanto non

è stato fatto per quanto riguarda le altre categorie di mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione di prima categoria con assegno supplementare in luogo di quello di superinvalidità, nonché di pensione di seconda, terza e quarta categoria, ed in considerazione della circostanza che proprio sulla abolizione della distinzione fra mutilati ed invalidi combattenti e non combattenti si fondano altre proposte di legge di iniziativa parlamentare, si propone l'estensione delle facilitazioni già accordate ai mutilati ed invalidi di guerra combattenti a tutte le categorie di pensione alle quali attualmente non si applica la concessione in parola, limitandole però ad un esiguo numero di viaggi di corsa semplice per anno solare.

Ciò, oltre ad accogliere i voti dei Congressi nazionali dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, mira ad eliminare una sperequazione determinatasi a danno di benemerite categorie: i mutilati ed invalidi di guerra di tabella *D* (non combattenti).

Inoltre l'A.N.M.I.G., fin dal 1932, ottenne dall'amministrazione ferroviaria l'assegnazione, in un primo tempo, di 3 mila scontrini di

viaggio con la riduzione del 50 per cento del prezzo del biglietto, elevata successivamente a 5.000, da destinare ai mutilati ed invalidi di guerra delle ultime quattro categorie di pensione (quinta, sesta, settima ed ottava) esclusi da ogni facilitazione di viaggio.

Tale concessione venne revocata a seguito degli eventi bellici, sebbene le facilitazioni di viaggio previste a favore di altre categorie di cittadini fossero state integralmente ripristinate e, malgrado le insistenze dell'A.N. M.I.G., presso il Ministero dei trasporti, a

tutt'oggi non è stato possibile far accogliere la richiesta di favorire le più modeste categorie di mutilati ed invalidi di guerra.

Non si ha motivo di dubitare, ora, della sensibilità del Parlamento nell'accogliere la presente proposta di accordare due viaggi di corsa semplice per anno solare ai mutilati ed invalidi di guerra della quinta, sesta, settima e ottava categoria di pensione, in considerazione del modesto aggravio per il bilancio del Ministero del tesoro, che è tenuto a rimborsare il relativo onere.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

« La Concessione speciale VIII per i viaggi sulle ferrovie dello Stato dei mutilati e invalidi di guerra, si applica:

a) senza limitazione nel numero dei viaggi, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed agli invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo le tabelle *C* e *D* allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648, nonché ai mutilati ed agli invalidi per servizio con pensione privilegiata ordinaria (tabellari inclusi) che godano di uno degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella *E* annessa alla stessa legge;

b) limitatamente a dodici viaggi di corsa semplice per anno solare e senza diritto alla persona di accompagnamento ai mutilati ed agli invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra di prima categoria semplice secondo le tabelle *C* e *D* allegate alla suddetta legge, nonché ai mutilati ed agli invalidi per servizio con pensione privilegiata ordinaria (tabellari inclusi) non compresi nella precedente lettera *a)*;

c) limitatamente a otto viaggi di corsa semplice per anno solare, e senza diritto alla persona di accompagnamento, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla seconda categoria della tabella *A* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi sia di guerra che per servizio ai quali sia stata assegnata la pensione secondo la ci-

tata tabella A per infermità ascritte alla terza e quarta categoria;

e) limitatamente a due viaggi di corsa semplice per anno solare ai mutilati ed agli invalidi sia di guerra che per servizio ai quali sia stata assegnata la pensione secondo la citata tabella A per infermità ascritte alla quinta, sesta, settima e ottava categoria.

Qualora l'assegno di superinvalidità non venga rinnovato, le facilitazioni previste dalla concessione continuano ad essere applicate per un anno oltre la scadenza dell'assegno stesso ».